



COMUNE DI REGALBUTO

Servizio di Protezione Civile

Piazza V. Veneto n.1

Tel. 0935 911311- Fax 0935 911360

Prot. N° _____

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO - ANNO 2015.

ORDINANZA N. 29 DEL 13 MAG. 2015

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosioni nelle fabbriche o depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni;

RITENUTO necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità in occasione della oramai imminente stagione estiva;

VISTI gli artt. 17, 57 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 Giugno 1931, n° 773;

VISTO l'art. 55 del D.P.R. 11.7.1980 n° 753;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTO l'art. 33 della legge 27.12.1941, n° 1570;

VISTO l'art. 40 della L.R. 6/04/1996 n. 16;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

VISTA la legislazione nazionale (L.n. 225/92, D.L.vo n. 112/98) nonché l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007, in materia di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

VISTA l'Ordinanza n. 3680 del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 05/06/2008;

VISTI gli artt. 184 e 185 del D. Leg.vo n. 152/06 come modificato dall'art. 12 e art. 13 del D. Leg.vo n. 205/10 e successivamente dal Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014;

VISTO il Piano di Protezione Civile per il rischio degli incendi d'interfaccia così come adottato con Determina Sindacale n. 33 del 26/05/2008 e approvato con Delibera di G.C. 69/2008 e aggiornato come da Delibera di G.C. n. 65/2013;

ORDINA

1) E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare su terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Altresì è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- Di accendere fuochi;
- Far brillare mine;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

- Lancio di razzi, il lancio di aerostati nonché l'accensione dei fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 mt dalla loro periferia e da quella dei campi ove vi siano coloni o mezzi, nonché dal perimetro di costruzione destinato a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili.

2) A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi, in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art.185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

a) La combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, da praticarsi in assenza di vento e potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Sono fatte salve eventuali deroghe in occasioni di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale;

b) Durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

c) La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 10 per volta, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

d) Possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;

e) La combustione deve essere effettuata al almeno 100 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e fino al 15 ottobre 2015 è proibita ad una distanza inferiore a 100 metri da zone boscate, case coloniche, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiali combustibili o infiammabili.

- Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate (noccioli, uliveti, vigneti, agrumeti, etc.) non è possibile procedere alla distruzione dei residui in maniera difforme a quanto stabilito dalle norme in materia vigenti (D.L. n.91 del 24/06/2014);

- Il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

3) Tutti i proprietari delle aree poste all'interno del centro abitato, ed anche quelli ricadenti nella fascia d'interfaccia, per come individuata nell'apposito Piano di Protezione Civile adottato con delibera sindacale n.33/2008, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del **15 giugno 2015** al diserbo di tutta l'area di rispettiva competenza/proprietà.

Altresì, tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, **hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015**, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgomberi di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, alberi e piante ornamentali provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina. La distruzione dei residui dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e l'inosservanza di tali disposizioni, indipendentemente da ogni sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 del C.P.;

4) Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, entro dieci giorni effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt.10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. A mietitura effettuata e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

E' obbligatorio dal 30 giugno 2015 incominciare la falciatura delle messi nelle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche e le messi appena falciate dovranno essere trasportate nelle aie.

5) Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt.6;
- Il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt.10 e per ogni trattore uno di almeno lt.8;
- Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere";
- All'atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri dieci.

6) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombrata completamente di foglieame, rami, sterpaglie, etc., per un raggio di di almeno dieci metri. Altresì, la vegetazione secca, i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e private, in prossimità di fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità di confini di proprietà, devono essere eliminati secondo le disposizioni impartite dalle norme di legge vigenti.

7) Nelle aree boscate e/o sottoposte a vincoli è possibile accendere fuochi o braci esclusivamente ed opportunamente negli appositi spazi a ciò attrezzati. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

8) E' fatto obbligo all'A.N.A.S. S.p.A. ed alla Provincia Regionale di Enna di predisporre tutte le misure di prevenzione e repressione degli incendi, in particolare di mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza. Per la violazione ai predetti obblighi sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10,33 ad €. 103,29 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di esse.

9) I comandi militari dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

10) Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S. (Carabinieri tel.112

oppure 0935-79106 - Polizia Municipale tel. 0935-71127/911311), opp. ufficio di protezione civile di Enna al n.0935 650259.

11) Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 ad euro 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n.16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689, con provvedimento del Sindaco.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 2015/2010 l'inosservanza alla predette disposizioni configurano, altresì, il reato di *illecito smaltimento di rifiuti*, sanzionato penalmente dall'art.256, c.1 del D. Lgs. n.152/2006;

12) Fermo restando quanto previsto al superiore punto 11 e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti a eseguire i lavori entro 5 gg. dalla notifica dello stesso verbale e della presente Ordinanza, mentre l'Ufficio Comunale di Protezione Civile comunicherà apposita informativa alla Prefettura di Enna per i successivi provvedimenti conseguenziali.

13) Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare, a seguito di incendi ai sensi del vigente C.P..

14) Gli abbandoni di rifiuti in aree private restano disciplinati dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06.

15) La presente Ordinanza, che **revoca e sostituisce** la predente ordinanza sindacale n.28/2014, è immediatamente esecutiva.

16) Alla presente Ordinanza dovrà essere assicurata la massima divulgazione (pubblicazione all'Albo del Comune, sul sito Internet del Comune e mediante affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale) e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

17) Essa, inoltre, sarà trasmessa a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, alla Prefettura di Enna, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Sicilia Orientale U.O.B. XVII di Enna, alla Presidenza della Regione Siciliana - Dip.to della Prot. Civile - Palermo, alla Provincia Regionale di Enna - Servizio Protezione Civile, Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, all'Ispettorato Rip. Delle Foreste di Enna, All'A.N.A.S. S.p.A., al Comando Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Regalbuto ed agli altri Comuni limitrofi territorialmente.

18) Le forze dell'Ordine sono incaricate di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 13 MAG 2015

IL SINDACO
(BIVONA FRANCESCO)

